



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia

DETERMINAZIONE N° 610 DEL 30-11-17

**Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI -
IMPEGNO DI SPESA - INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO
ALESSANDRO LOLLI - CIG. N.7299922633**

IL RESPONSABILE AREA 1 AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- in data 20.11.2017, ns. prot. 16262, veniva notificato all'Ente un ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo di Venezia, presentato dalla ditta Plavisgas Srl di San Vendemiano, socio di minoranza dell'Asco Holding spa, con l'Avv. Prof. Vittorio Domenichelli e l'Avv. Guido Zago del Foro di Padova, volto ad ottenere, *inter alia*, l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 27.9.2017 del Comune di Sernaglia della Battaglia avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100*" nelle parti relative alla partecipazione Asco Holding Spa;
- tale ricorso è stato promosso con unico atto e con le medesime motivazioni anche nei confronti delle Amministrazioni comunali di Altivole, Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cordignano, Crocetta del Montello, Fossalta di Piave, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Orsago, Paese, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Fior, San Polo di Piave, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Torre di Mosto, Vidor, Zenson di Piave;
- che in data 22.11.2017 al Comune di Farra di Soligo è pervenuto ricorso da parte di Plavisgas dai contenuti sostanzialmente analoghi;
- è imminente l'udienza per la trattazione della richiesta di sospensiva formulata nel succitato ricorso di cui si attende a breve la fissazione;

VALUTATO CHE:

- i Comuni di Cavaso del Tomba, Cordignano, Farra di Soligo, Godega di S. Urbano, Maserada, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, San Fior, Tarzo, Vidor, hanno, all'esito di un esame congiunto del contenuto del ricorso e della propria posizione nei confronti di tale atto, manifestato la volontà di costituirsi e difendersi nel procedimento promosso avanti al giudice amministrativo di prima istanza;
- in data 24.11.2017 i Sindaci che hanno ricevuto il ricorso si sono ritrovati per condividere una strategia difensiva ed hanno ritenuto, anche per ragioni di economicità, di incaricare lo stesso Legale ed il Comune di Sernaglia della Battaglia si è impegnato a fungere da Capofila;
- la costituzione in giudizio dovrà essere effettuata da ciascun Comune e che, pertanto, l'adozione degli atti amministrativi propedeutici alla costituzione in giudizio rientra nella competenza di ciascun Comune;

PRESO ATTO che il Comune di Sernaglia della Battaglia si è reso disponibile ad assumere l'incarico di Comune Capofila in quanto delegato a conferire il predetto incarico, fermo restando che gli oneri conseguenti dovranno essere ripartiti in parti uguali con gli altri comuni e segnatamente tra Cavaso del Tomba, Cordignano, Farra di Soligo, Godega di S. Urbano, Maserada, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, San Fior, Tarzo, Vidor;

VISTI gli atti istruttori e la DGC N. 159 del 28.11.2017 con cui l'Ente deliberava di resistere nel giudizio *de quo* data l'importanza della questione e di incaricare il responsabile dell'area amministrativa di espletare gli atti necessari all'individuazione di un unico studio legale da incaricare del patrocinio e della difesa legale di tutte le Amministrazioni succitate al fine di difenderne il legittimo operato, stante l'assenza di una avvocatura civica;

VISTI:

- l'articolo 17 dell'attuale testo esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice, tra gli altri quelli *"concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*
- *1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
- *1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
- *1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
- *2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
- *3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
- *4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- *5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri".*
- l'articolo 4 del medesimo, rubricato *"Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi"*. ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- l'art. 36 comma 2 del nuovo codice appalti a seguito del correttivo giusta il quale: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"*

DATO ATTO che con la richiamata DGC n 159 del 28.11.2017 si dava atto altresì che le spese conseguenti al conferimento dell'incarico di assistenza giudiziale, di cui al presente deliberato dovranno essere ripartite tra i comuni interessati in parti uguali e che pertanto gli stessi dovranno assumere l'impegno contabile per la loro quota.

RITENUTO che le modalità di affidamento devono essere adeguate all'urgenza della costituzione in giudizio e che, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene di procedere con affidamento diretto adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

TENUTO CONTO della necessità che il legale sia in possesso di adeguata preparazione nelle materie afferenti la causa da trattare, comprovabile in base al curriculum ed ai titoli di specializzazione e che la scelta tenga conto dell'esperienza maturata nel settore in questione, delle dimensioni dell'attività e della capacità tecnica e professionale anche alla luce del fatto che non si tratta di una prestazione di risultato, ma di mezzi;

DATO ATTO che sono stati chiesti due preventivi di spesa per l'incarico di patrocinio legale nel procedimento de quo a legali provvisti di adeguata qualificazione;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi ed assunti al protocollo dell'Ente, agli atti dell'ufficio, tra i quali è risultato maggiormente conveniente, anche dal punto di vista economico, quello dell'avv. Alessandro Lolli ;

RITENUTO per quanto precede:

- di individuare per la difesa degli interessi del Comune di Sernaglia della Battaglia e dei comuni di Cavaso del Tomba, Cordignano, Farra di Soligo, Godega di S. Urbano, Maserada, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, San Fior, Tarzo, Vidor, nel giudizio per cui pende il ricorso avanti al T.A.R. Veneto l'avv. Alessandro Lolli Via G. Vaccaro Bologna C.F. LLLLSN65C04A944T P.IVA 01982821207 che con nota prot. n 16735 in data 28.11.2017 ha comunicato la disponibilità ad assumere l'incarico, formulando un preventivo di spesa delle proprie competenze nell'importo massimo complessivo di € 15.000,00, oltre cassa avvocati 4% e I.v.a. 22% e pertanto in complessivi € 19.032,00 , importo da dividere in parti uguali tra i 12 comuni che hanno manifestato l'intenzione di delegare il Comune di Sernaglia ai fini della procedura, e di affidargli l'incarico di patrocinio legale;
- di assumere in suo favore impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.586,00(comprensiva di oneri fiscali e spese generali) sul cap.490 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti" del Bilancio 2017/2019;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con delibera di C.C. n. 5 del 6.2.2017, esecutiva;
- il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 6.2.2017, immediatamente eseguibile;
- il P.E.G 2017-2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 29.5.2017, immediatamente eseguibile;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 10 In data 30.12.2016, di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa ;

DATO ATTO che è stato acquisito dall' ANAC per l'importo complessivo dell'affidamento il codice CIG 7299777E88 e per la quota del Comune di Sernaglia della Battaglia codice CIG 7299922633;

DATO ATTO che trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016,

RICHIAMATE, le seguenti disposizioni:

- art. 192, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
- art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

STABILITO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto come segue:

- OGGETTO : affidamento servizi legali ;
- PROFESSIONISTA: Avv. LOLLI ALESSANDRO Via G. Vaccaro Bologna C.F. LLLLSN65C04A944T P.IVA 01982821207;
- CORRISPETTIVO: € 19.032,00 (IVA e spese comprese);
- PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016;
- FORMA DEL CONTRATTO: convenzione;
- FINE DA PERSEGUIRE: difesa degli interessi del Comune di Sernaglia della Battaglia e dei comuni di Cavaso del Tomba, Cordignano, Farra di Soligo, Godega di S. Urbano, Maserada, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, San Fior, Tarzo, Vidor, nel giudizio per cui pende il ricorso avanti al T.A.R. Veneto;

DATO ATTO che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

- - attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);
- - informa circa la possibilità di un'eventuale controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;
- - dichiara di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità;

VISTI, infine:

- - l'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto comunale il quale stabilisce che l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti;

DETERMINA

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, della difesa degli interessi del Comune di Sernaglia della Battaglia e dei comuni di Cavaso del Tomba, Cordignano, Farra

di Soligo, Godega di S. Urbano, Maserada, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, San Fior, Tarzo, Vidor, nel giudizio per cui pende il ricorso avanti al T.A.R. Veneto promosso da Plavisgas con ogni più ampia facoltà di legge, l'avv. LOLLI ALESSANDRO Via G. Vaccaro Bologna C.F. LLLLSN65C04A944T P.IVA 01982821207 fin d'ora per ogni fase e/o iniziativa connessi, conseguenti, necessari od opportuni;

- Di dare atto ai sensi dell'art. 192, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 di quanto segue:
2. segue:
- OGGETTO : affidamento servizi legali ;
 - PROFESSIONISTA: Avv. LOLLI ALESSANDRO Via G. Vaccaro Bologna C.F. LLLLSN65C04A944T P.IVA 01982821207;
 - CORRISPETTIVO: € 19.032,00 (IVA e spese comprese);
 - PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - FORMA DEL CONTRATTO: convenzione;
 - FINE DA PERSEGUIRE: difesa degli interessi del Comune di Sernaglia della Battaglia e dei comuni di Cavaso del Tomba, Cordignano, Farra di Soligo, Godega di S. Urbano, Maserada, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, San Fior, Tarzo, Vidor, nel giudizio per cui pende il ricorso avanti al T.A.R. Veneto;
3. di assumere in suo favore impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.586,00 (comprensiva di oneri fiscali e spese generali) imputando la spesa come segue:

importo	cap.	anno	descrizione
1.586,00	490	2017	Spese per liti arbitraggi risarcimenti

4. di mandare a successivo atto la liquidazione dell'importo sopra indicato;
5. di dare atto che seguirà la sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante i termini dell'incarico, il corrispettivo pattuito, i tempi e le modalità di liquidazione.
6. di trasmettere il presente atto ai Comuni che hanno deciso di conferire delega al Comune di Sernaglia della Battaglia in qualità di ente capofila.

IL RESPONSABILE AREA N° 1 AMMINISTRATIVA
MARANGON CRISTINA